



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 03/08/2006

Bollettino regionale

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2006, n. 11

"Regolamento per il rilascio di autorizzazioni in via generale - Art. 9, D.M. Ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (Ora decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Attività di pulitura a secco".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto il D.lgs. 152 del 3 aprile 2006.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1112 del 25/07/2006 di adozione del Regolamento attuativo del succitato l D.lgs.

EMANA

Il seguente Regolamento:

1. È attivata l'autorizzazione in via generale prevista all'art. 9, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
2. Le imprese che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale presentano la domanda secondo i modelli suballegati 1A o 1B e rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al suballegato 2.

3. Copia della domanda di autorizzazione trasmessa all'Autorità Competente, deve essere contestualmente inviata al Ministero dell'Ambiente, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio;

4. L'autorizzazione ottenuta in via generale ai sensi degli art. 6, 15 e 7 del D.P.R. 203/88 ed in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 da una impresa può essere revocata sulla base di eventuali rilievi motivati dal Sindaco territorialmente competente in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

5. Le imprese che esercitano o che intendano installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste dal suballegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione specifica seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988.

6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'Autorità Competente procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 203/1988.

7. Sono salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

8. Le imprese autorizzate in via generale dovranno comunicare all'Autorità Competente, al Comune alla AUSL ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

9. Le imprese autorizzate in via generale dovranno comunicare all'Autorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

10. Le imprese autorizzate in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare all'Autorità Competente, al Comune, alla AUSL ed al Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

a) richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

b) elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa;

11. Per gli effetti del disposto del D.M. Ambiente n16 gennaio 2004, n. 44, la scheda tecnica n. 1 di 31 di cui agli allegati tecnici della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497, pubblicata sul B.U.R.P. 5 novembre 2002, n. 140 è abrogata.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 1 agosto 2006

VENDOLA